

Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE
Via San Francesco d'Assisi, 14.
10122 - TORINO
Tel. 011 55253330 - Fax 011 54.02.50

Avv. JACOPO GENDRE
Via San Francesco d'Assisi, 14
10122 TORINO
Tel. 011 55253330 - Fax 011 540250

(A)
ORIGINAL

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Ricorso

del **Comune di Sauze d'Oulx** in persona del Sindaco (C.F. 01299510014), con sede in Sauze d'Oulx, via della Torre n. 11, dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte** – (C.F. 80091080012), con sede in Collegno, Via Che Guevara n. 13, dell'**Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC** (C.F. 96029470067) – con sede in Alessandria, Via XXIV Maggio n. 11, dell'**ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani** (C.F. 80031380167), con sede in Bergamo, via Baschenis n. 11/C e dell'**Ente Produttori Selvaggina – EPS** – (C.F. 97511900017) in persona dei rispettivi Presidenti legali rappresentanti, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 58, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Scaparone (C.F. SCPPLA41C27A479D – paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it – fax 011/540250) e dall'avv. Jacopo Gendre (C.F. GNDJCP78R27A479X – jacopogendre@pec.ordineavvocatitorino.it – fax 011/540250) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14, per procure ed elezioni di domicilio in calce al presente atto

contro

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente

e nei confronti

del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** in persona del Presidente

per l'annullamento

nelle parti in seguito precisate

previa concessione della misura cautelare

anche in forma monocratica

della **deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3978**, recante **Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei**

Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;
della **deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979**, recante «*Art. 38 Lr. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 "Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)"*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6.10.2016 n. 40;

della **deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980**, recante «*DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

del **testo coordinato dei «Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37-26995 dell'1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016»**, come trasmesso dall'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi; di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

FATTO

La Regione Piemonte prosegue nella sua politica 'anticaccia'.

In attesa dell'annunciata nuova legge sulla caccia e dopo l'introduzione per via legislativa del divieto di prelievo della pernice bianca (art. 39, l. r. Piemonte 22.12.2015 n. 26) – finalizzata al superamento delle pronunce cautelari del TAR Piemonte che avevano sancito l'illegittimità dell'imposizione del divieto stesso con atto amministrativo – nonché dell'approvazione del calendario venatorio per la stagione venatoria 2016/2017 – oggetto di recente impugnazione avanti il TAR Piemonte che ha già trovato parziale accoglimento in sede cautelare (ordinanza, II, n. 280/2016: doc. 1) –, la Giunta regionale ha adottato, nella seduta del 26.9.2016, tre deliberazioni:

a) con la prima deliberazione – la **DGR n. 33-3978/2016** (doc. 2) – ha accorpato i comitati di gestione di alcuni ATC e CA in asserita attuazione di una recente apposita disposizione legislativa dell'ordinamento piemontese (art. 38, l. n. 26/2015) per cui *«La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di Gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa»*;

b) con la seconda deliberazione – la **DGR n. 34-3979/2016** (doc. 3) – ha integralmente riscritto il testo di alcune disposizioni dei *«Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata»* e, in specie, dell'art. 3, dedicato alla composizione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA. Nel dettaglio, posto che i componenti dei comitati di gestione sono designati nella misura del 30% dalle associazioni agricole, del 30% dalle associazioni venatorie, del 20% dalle associazioni ambientaliste e del 20% dagli enti locali, detto articolo nella nuova formulazione prevede: i) la riduzione da 20 a 10 dei membri dei comitati e la riduzione da 6 a 3 dei componenti designati dalle associazioni venatorie e da 4 a 2 dei rappresentanti degli enti locali; ii) le seguenti regole sulla rappresentanza delle stesse nei comitati di gestione: l'associazione che rappresenta il 17% dei cacciatori ammessi al CA o ATC ha diritto ad 1 rappresentante; l'associazione che ne rappresenta almeno il 34% ha diritto a 2 rappresentanti; l'associazione che ne rappresenta almeno il 51% ha diritto a

3 rappresentanti; l'associazione che ne rappresenta il 68% ha diritto a 4 rappresentanti; iii) la prescrizione che «non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie», intendendosi per categorie gli agricoltori, i cacciatori, gli ambientalisti e gli enti locali; iv) la regola che le associazioni venatorie aventi una percentuale di iscritti nel territorio provinciale non inferiore al 15% hanno diritto ad essere rappresentate nei comitati di gestione;

c) con la terza deliberazione – la **DGR n. 35-3980/2016** (doc. 4) – ha modificato ulteriormente l'art. 3 sostituendo alla disciplina ivi contenuta della rappresentanza delle associazioni venatorie (sub *ii*) le previsioni che la rappresentanza di queste è realizzata assegnando 1 rappresentante a ciascuna delle associazioni con il maggior numero di iscritti nell'ATC e nel CA e 2 rappresentanti all'associazione che supera il 68%. È stata altresì eliminata la disposizione (sub *iv*) che assicurava alle associazioni venatorie aventi una percentuale di iscritti nel territorio provinciale non inferiore al 15% il diritto ad essere rappresentate nei comitati di gestione.

Le modificazioni apportate dalle due ultime deliberazioni della Giunta regionale sono state recepite nel testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» (doc. 5) predisposto dagli Uffici regionali e integrante il **testo attualmente vigente**.

La **disposizione che pone stringenti limiti agli enti locali e alle associazioni venatorie nella scelta dei propri rappresentanti** nonché quella che stabilisce **l'accorpamento di molti dei comitati di gestione degli ATC e dei CA** ledono profondamente gli interessi del Comune di Sauze d'Oulx e delle associazioni venatorie perché riducono di fatto il peso degli enti locali e della componente venatoria nella gestione amministrativa della caccia.

Pertanto il Comune di Sauze d'Oulx nonché le associazioni venatorie Enalcaccia, Libera Caccia, EPS e ANUU in persona dei rispettivi legali rappresentanti propongono ricorso avanti il TAR Piemonte avverso le tre deliberazioni regionali chiedendone l'annullamento nella parti impugnate e,

in via incidentale, l'immediata sospensione dell'efficacia per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 26.9.2016 N. 34-3979 E N. 35-3980 E IL TESTO COORDINATO DEI «CRITERI DI INDIRIZZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA CACCIA PROGRAMMATA»

La disposizione censurata – introdotta con la DGR n. 34-3979/2016 e confermata dalla DGR n. 35-3980/2016 – stabilisce che «*non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie*». Ricordato che i componenti dei comitati di gestione sono esponenti delle quattro categorie degli agricoltori, degli ambientalisti, dei cacciatori e degli enti locali, la disposizione presenta varie implicazioni: le associazioni venatorie non possono designare persone operanti nel settore agricolo e ambientale nonché amministratori o dipendenti di comuni o unioni di comuni; le associazioni agricole non possono indicare come propri rappresentanti soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito ambientale e venatorio o che ricoprono cariche o svolgono lavoro dipendente negli enti locali; i comuni e le unioni di comuni non possono designare come loro rappresentanti soggetti che praticano la caccia o l'agricoltura o che operano nel campo della tutela ambientale. Ad esempio, un sindaco cacciatore o un sindaco agricoltore non può essere designato come proprio rappresentante nel comitato di gestione né da un'associazione venatoria né dal comune in quanto esercente attività ricadente in altra categoria.

Detta previsione costituisce inequivocabilmente un **limite posto da un atto amministrativo regionale** sia all'**autonomia dei comuni** e, più in generale, degli enti locali sia all'**autonomia delle associazioni** ricorrenti le quali si esprimono, fatti salvi i condizionamenti legislativi, non soltanto nella determinazione dei fini associativi e dell'indirizzo politico-amministrativo, ma anche nella scelta degli strumenti per l'attuazione dei

fini e dell'indirizzo stessi. Tra tali strumenti non vi è dubbio che va annoverata la designazione dei propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e dei CA.

I. LA LESIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI: violazione di legge in relazione agli artt. 14 l. 11.2.1992 n. 157, 1 e 50, d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai principi di autonomia degli enti locali in relazione agli artt. 5 e 114 Cost.

1. La prescrizione censurata costituisce un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli **enti locali** sancita, a livello costituzionale, dagli artt. 5 e 114 Cost.

La necessità dell'intervento legislativo per l'apposizione di limiti all'autonomia degli enti locali nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione si ricava dall'art. 50, d. lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti dei comuni in altri organismi sono di competenza del sindaco e avvengono sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale, sicché qualsiasi restrizione del potere del comune di designazione di propri rappresentanti deve essere fondata su una disposizione di legge, pena la sua illegittimità per contrasto con una norma - il citato art. 50 - di rango superiore. Al riguardo, va rilevato che la tutela 'rafforzata' riconosciuta dallo stesso Testo unico alle disposizioni in esso contenute - l'art. 1, co. 4, di detto Testo unico dispone significativamente che «*Ai sensi dell'art. 128 Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni*») - è chiaramente motivata con il rinvio di tale disposizione all'art. 128 Cost., cioè alla norma costituzionale che, al momento dell'approvazione del Testo unico, qualificava testualmente i comuni come «*enti autonomi*» e nel quale la Corte Costituzionale rinveniva, unitamente all'art. 5; la fonte della garanzia costituzionale dell'autonomia degli enti locali.

D'altro lato, l'autonomia degli enti locali, intesa essenzialmente come riconoscimento all'ente locale del potere di darsi un proprio indirizzo

politico-amministrativo, di autoorganizzarsi e di disciplinare attività rientranti nella propria competenza si attua pure attraverso la libertà degli enti stessi nella designazione o nella nomina di propri rappresentanti negli enti pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche o di interesse pubblico. **Stabilire un vincolo o un limite nella designazione significa condizionare le scelte dell'ente locale circa la composizione dei comitati di gestione.** Questo è, peraltro, proprio l'intendimento della Regione: lo si desume con chiarezza dalla nota inviata dal Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte alle Province e alle Città metropolitane (prot. 7.180.11/20/2016A) nella quale si afferma che la prescrizione impugnata – addirittura elevata al rango di «*principio*» a dimostrazione ulteriore del fatto che costituisce elemento fondamentale della volontà regionale – è volta a «*garantire una rappresentanza equilibrata, tenuto conto dei settori di competenza e di interesse, all'interno della composizione del Comitato di Gestione degli ATC e CA, così come prevista dall'articolo 14 della L. 157/1992 e s.m.i.*»: **la Regione vuole incidere pesantemente sulle scelte degli enti locali a danno della componente venatoria.** Il che è inaccettabile per il Comune ricorrente.

Il Comune di Sauze d'Oulx, al pari di altri piccoli comuni di montagna o di pianura, spesso identificano il proprio rappresentante nel comitato di gestione dell'ambito venatorio in un proprio amministratore o dipendente cacciatore e ciò fanno in base alla più che ragionevole valutazione che l'esperienza venatoria costituisce un ausilio imprescindibile nell'esercizio di tale funzione di rappresentanza. Allo stesso modo altri comuni individuano i propri rappresentanti in portatori di altre esperienze parimenti utili per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza nei comitati di gestione quali l'attività di agricoltore. E' assai difficoltoso per piccoli comuni trovare la disponibilità di non cacciatori e non agricoltori a partecipare, a titolo gratuito, ad un organo avente - specie a seguito del prefigurato accorpamento - gravosi compiti amministrativi (v. art. 7 testo coordinato

dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata").

II. LA LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE: violazione di legge in relazione agli artt. 14 l. 11.2.1992 n. 157 e ai principi di democraticità e autonomia dei privati in relazione all'art. 18 Cost.

1. La Regione Piemonte ha certo il potere - legislativo e amministrativo - di disciplinare la conformazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA e, in particolare, di prevedere i requisiti per ricoprire la carica di componenti di detti organi in quanto attinente alla materia della caccia soggetta alla potestà legislativa residuale regionale. E' altrettanto certo, però, che tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei precetti costituzionali e legislativi pertinenti. Il che non è avvenuto.

2. Innanzitutto, la **previsione di limiti all'esercizio dell'autonomia dei privati deve trovare il proprio fondamento in un atto avente forza di legge.**

Per un verso, la necessità che i limiti all'autonomia privata siano imposti solo dalla legge o, almeno, sulla base di questa deriva dall'ordinamento costituzionale in cui il principio di autonomia privata costituisce espressione di molteplici **diritti costituzionali degli individui**, quali il diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà privata (art. 42 Cost.) e il diritto di associazione (art. 18 Cost.): in tali fattispecie è la stessa Carta costituzionale che prevede direttamente (art. 18 Cost.) oppure demanda alla legge la previsione di limitazioni (artt. 41 e 42 Cost.).

Per altro verso, la riserva di legge in tale materia deriva dal fatto che il principio di autonomia privata è uno dei principi cardine dell'ordinamento e l'apposizione di limiti ad esso, risolvendosi nella compressione totale o parziale di un diritto costituzionale, non può avvenire se non con l'intervento della legge. Lo impongono, come ha chiarito la Corte Costituzionale (sent. n. 4 del 1962), i «**principi generali informatori dell'ordinamento democratico secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso**

*dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura»,
cioè deve essere previsto in un atto legislativo del Parlamento.*

Tale regola vale anche per **i diritti delle associazioni** in quanto il diritto di associazione costituisce «*la proiezione, sul piano dell'azione collettiva, della libertà individuale come risulta riconosciuta e tutelata dalla Costituzione*» (Corte Cost., sent. n. 417 del 1993). Ciò significa che l'art. 18 Cost. offre al fenomeno associativo una duplice tutela: da un lato, protegge la libertà del singolo di scegliere la finalità per la quale costituire o non costituire un'associazione; dall'altro lato, tutela, innanzitutto, l'autonomia regolativa ed organizzativa dell'associazione e, al tempo stesso, estende all'associazione il riconoscimento di alcuni dei diritti fondamentali delle persone, quali il diritto alla segretezza della corrispondenza, il diritto di libera manifestazione del pensiero, il diritto di proprietà, il diritto di iniziativa economica ecc. Invero, l'art. 18, statuendo che «*i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale*», è comunemente inteso nel senso che tutto ciò che i singoli possono fare da sé soli essi possono fare in forma associata. Di conseguenza la **disciplina dei limiti posti ai diritti dei singoli vale anche per i limiti dei diritti delle associazioni.**

Nel **caso concreto**, la l. n. 157/1992 non contiene alcuna disposizione che limiti la libertà delle associazioni venatorie, agricole e ambientali nella designazione dei propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e CA né esiste alcuna previsione di legge regionale in tal senso. Di qui un primo e decisivo profilo di illegittimità della previsione censurata.

5. La prescrizione impugnata contrasta con il precetto dell'art. 18 Cost. pure sotto un altro profilo.

Se il diritto di associazione si concretizza non solo nella libertà di creare una associazione ma anche nella libertà di realizzare i propri fini mediante gli strumenti scelti dall'associazione stessa, l'introduzione di un vincolo nella designazione di propri rappresentanti si atteggia come limitazione del diritto di associazione perché di fatto l'associazione ricorrente - come tutte

le altre - non può scegliere liberamente i propri rappresentanti dovendo necessariamente individuare persone che non svolgono attività ricadenti nelle «*altre categorie*». Siffatta limitazione è specifica per le associazioni in palese violazione del già citato precetto dell'art. 18, co. 1, Cost. che **esclude** che la legge – e a maggior ragione un atto amministrativo – possa introdurre limiti e divieti per le sole associazioni. Se non è fatto divieto ad un cacciatore iscritto ad un'associazione venatoria di svolgere attività agricole o in campo ambientale oppure assumere cariche o essere dipendente negli enti locali, parimenti non si può prevedere un divieto per le associazioni venatorie di designare negli organi direttivi degli ATC e CA soggetti che svolgono attività nei settori dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente o sono amministratori o lavoratori negli enti locali.

III. IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PRESCRIZIONE IMPUGNATA IN RELAZIONE SIA ALL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI SIA ALL'AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'illegittimità della prescrizione censurata in relazione sia agli enti locali sia alle associazioni venatorie deriva, più in generale, dalla circostanza che il **vincolo imposto a tali soggetti nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione degli ATC e dei CA è irragionevole** nel senso che non corrisponde ad alcun interesse costituzionalmente rilevante che possa giustificare una sì forte limitazione dell'autonomia degli stessi e, più precisamente, non è giustificabile con esigenze rispondenti a valori costituzionali prevalenti rispetto alla tutela dell'autonomia degli enti locali e degli organismi associativi. Solo in presenza di simili esigenze si può giustificare l'imposizione di divieti e restrizioni a tali forme di autonomia costituzionalmente protette.
2. Nella **fattispecie concreta** non si scorge alcuna esigenza di garantire un qualche diritto o valore costituzionale a fondamento della prescrizione impugnata.

L'unica finalità che sembra emergere è quella di 'pilotare' indirettamente le nomine dei comitati di gestione allo scopo di ridurre al minimo la presenza di cacciatori negli organi di gestione degli ATC e CA. Vietando agli enti locali e alle associazioni agricole e ambientali di individuare come propri rappresentanti persone che svolgono attività venatoria o comunque esercitano attività in quel settore si vuole costringere tali organismi a scegliere i propri rappresentanti al di fuori del 'mondo venatorio'. Il che esprime per l'ennesima volta il sentimento 'anticaccia' dell'attuale Giunta regionale e la sua "visione del cacciatore" per cui questi è un nemico dell'ambiente e del patrimonio faunistico mentre l'ordinamento lo configura come categoria primariamente investita – insieme agli agricoltori – della gestione del territorio venabile. Se la l. n. 157/1992 ha riservato ai rappresentanti dei cacciatori almeno il 30% dei componenti dei comitati di gestione, ciò significa, per un verso, che questa categoria è ritenuta una componente importante per la tutela e l'integrità dell'ambiente e della fauna e, per altro verso, che il problema non è la sovrarappresentazione di detta categoria, bensì il rischio – che la legge ha voluto scongiurare – della sua sottorappresentazione. Il che dimostra come nel disegno del legislatore statale il cacciatore è strumento essenziale dell'amministrazione dell'attività venatoria.

Di qui **l'illegittimità della previsione censurata** – contenuta nelle deliberazioni impugnate - **secondo la quale «non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie».**

– II –

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.9.2016 N. 33-3879 E L'ACCORPAMENTO DEI COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPENSORI ALPINI DEL TERRITORIO PIEMONTESE

L'obiettivo regionale di ridurre il peso decisionale degli enti locali e delle componenti venatorie nei comitati di gestione è realizzato anche, e prima ancora, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 33-3879/2016

che accorpa, a livello amministrativo, la gestione di molti ATC e CA piemontesi attraverso la costituzione di un unico comitato di gestione.

Una tale decisione – adottata sulla base della disposizione della legge regionale appositamente approvata (art. 38 l. r. n. 26/2015) secondo cui «La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di Gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa» – è illegittima per contrasto con il precetto dell'art. 14 l. n. 157/1992 e per grave carenza di istruttoria e motivazione.

L'UNIFICAZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI DI DUE O PIÙ ATC O CA È ILLEGITTIMA: violazione di legge in relazione all'art. 14 l. 11.2.1992 n. 157 e 117, co. 2, lett. s), Cost. e 38 l. r. Piemonte 22.12.2015 n. 26. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nonché per irragionevolezza della decisione amministrativa

1. L'art. 14 l. n. 157/1992 delinea un'organizzazione territoriale e amministrativa del governo della caccia fondata sulla corrispondenza tra la dimensione territoriale subprovinciale degli ATC e dei CA e il livello organizzativo-amministrativo degli stessi. Alla suddivisione del territorio venabile in zone territoriali omogenee – denominate ATC o CA a seconda della loro collocazione al di fuori o all'interno della zona faunistica Alpi – deve corrispondere un livello di 'governo' amministrativo da parte degli organi direttivi o di gestione – definiti nell'ordinamento piemontese comitati di gestione –.

La Corte Costituzionale ha affermato che «con la legge n. 157 del 1992 il legislatore statale «ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse – pure considerato lecito e meritevole di tutela – all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia» (sentenza n. 4 del 2000). In tale prospettiva risulta momento qualificante la valorizzazione delle

caratteristiche di **omogeneità**, dal punto di vista naturalistico, **dei territori** nei quali si esercita la caccia. Tali caratteristiche devono essere adeguatamente considerate dalle Regioni «in vista della delimitazione degli ambiti territoriali di caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della medesima legge, il quale dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di **dimensioni subprovinciali**, possibilmente omogenei e delimitati da **confini naturali**. Come è dato evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante, nel disegno del legislatore statale, è, perciò, quello della realizzazione di uno **stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio** nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli interessati, in ragione, per l'appunto, della prevista dimensione sub-provinciale degli ambiti di caccia, **valorizzando**, al tempo stesso, **il ruolo della comunità che, in quel territorio, è insediata** e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma 10 del medesimo art. 14, a gestire le risorse faunistiche» (sentt. n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).

La stessa Corte, nella più recente **sentenza n. 124 del 2016**, ha precisato che «**l'art. 14 della legge n. 157 del 1992**, indicato dall'Avvocatura generale dello Stato quale norma interposta, e dedicato alla gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale, **collega direttamente la ripartizione territoriale in ambiti di dimensioni subprovinciali alla costituzione, presso questi ultimi, di organi direttivi, cui sono conferiti rilevanti compiti gestionali**. Ciò è stato fatto allo scopo di realizzare uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio, «valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunità che, in quel territorio, è insediata e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti», ad occuparsi delle risorse faunistiche (sentenza n. 4 del 2000; inoltre, ordinanza n. 299 del 2001). **È perciò evidente che la dimensione subprovinciale degli ambiti, nel**

disegno del legislatore statale, chiama necessariamente in causa proprio l'organizzazione amministrativa». Nella medesima sentenza la Corte, allineandosi ad un proprio costante orientamento, ricorda che la *«costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009). Infatti, «il legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» e «conferire specifico rilievo [...] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio» (sentenza n. 142 del 2013)», anche in «chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria» (Corte Cost., sent. n. 4 del 2000).*

Ne deriva che **costituisce elemento inderogabile della disciplina dell'organizzazione dell'attività venatoria una corrispondenza tra dimensione territoriale e dimensione organizzativo-gestionale che garantisca l'esistenza di uno stretto rapporto tra territorio, gestione e comunità locale.**

2. Un siffatto rapporto impone la **partecipazione del Comune** ricorrente sia come ente designante propri rappresentanti nei comitati di gestione sia come ente esponentiale della comunità locale collegata all'ambito territoriale di caccia alle decisioni direttamente interessanti l'organizzazione dell'ambito stesso. Tale partecipazione non si è realizzata, mentre - e ciò aggrava la lesione - la Regione si è preoccupata di sentire le associazioni venatorie, agricole e ambientali nonché le Province e la Città metropolitana di Torino. Una tale omissione viola non solo i principi del giusto procedimento ma soprattutto quello di leale collaborazione tra enti pubblici.

3. Lo stesso rapporto implica, secondo una lettura costituzionalmente

orientata del già citato art. 38 l. r. Piemonte n. 26/2015, che **un'eventuale unificazione del livello organizzativo degli ambiti di caccia** è sì astrattamente **ammissibile**, ma a **condizione del rispetto dei criteri, previsti dall'art. 14 l.n. 157/1992, della omogeneità naturalistica, della subprovincialità, dei confini naturali e della valorizzazione del ruolo della comunità locale**. In tale prospettiva, la **deliberazione regionale** che accorpa in un unico organo direttivo la gestione di più ATC e CA **presenta vari aspetti di illegittimità**.

3. Prima di tutto, la differenza dei dati relativi alla gestione dei vari ATC e CA, anche in presenza di caratteristiche territoriali omogenee – che, secondo la Regione Piemonte, costituisce proprio l'elemento che giustificerebbe l'accorpamento – è conseguenza della scelta legislativa statale inderogabile di far partecipare alla gestione dell'attività venatoria la **comunità locale** insediata nel territorio dell'ATC e del CA.

Invero, in parte, sono le **differenti tradizioni locali ad incidere sugli elementi raccolti dalla Regione**. Ad esempio, la circostanza che in alcuni ATC i danni alle coltivazioni agricole sono particolarmente elevati, mentre in altri, pur risultando le caratteristiche territoriali omogenee, i danni risarciti non raggiungono somme importanti, è l'effetto sia della maggiore o minore diffusione dell'attività agricola sia degli usi venatori. Siffatte differenze però sono proprio quelle che la legge statale ha inteso valorizzare imponendo la ripartizione del territorio venabile in ambiti, territoriali e amministrativi, di livello subprovinciale. Per altra parte, le diversità riscontrate sono più spesso ascrivibili ad un differente grado di impegno e di capacità nella gestione dell'ambito di caccia da parte degli organismi preposti nel senso che vi possono essere comitati "virtuosi" e comitati "meno virtuosi", ma proprio questa circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in conto nella valutazione finalizzata al relativo accorpamento.

4. Ancora, assai **oscure risultano le concrete opzioni regionali di unificazione dei comitati di gestione**. A parte l'elemento della contiguità territoriale, **non è dato comprendere perché e come sono**

stati definiti gli accorpamenti di tali comitati. Per quale ragione, ad esempio, è stata decisa l'unificazione dei comitati di gestione dei CA CN5 e CA CN 4 e non sono stati unificati altri comitati?

Emblematico dell'indecifrabilità della decisione regionale è l'accorpamento tra i comitati di gestione dell'ATC e del CA della Provincia di Biella. La Regione si è spinta, in tal caso, ad ignorare la specificità della zona faunistica delle Alpi che, per legge, è «*zona faunistica a sé stante*» (art. 11 l. n. 157/1992). La gestione del territorio venabile alpino è altra cosa dalla gestione del territorio venatorio posto in pianura o in zona collinare: le specie venabili sono profondamente diverse, l'*habitat* naturale parimenti, l'attività venatoria si svolge solitamente in condizioni ambientali e territoriali assai differenti.

5. Ma vi è molto di più.

I macroscopici **vizi di istruttoria e motivazione** del provvedimento regionale impugnato mettono in luce altri aspetti che ne inficiano la legittimità.

L'art. 14 l. n. 157/1992 stabilisce – con forza vincolante e non derogabile da parte della regioni – che il territorio venabile deve essere suddiviso in ambiti territoriali subprovinciali possibilmente omogenei, dal punto di vista naturalistico e territoriale, e delimitati da confini naturali (Corte Cost., sent. n. 142 del 2013; sent. n. 124 del 2016). Gli accorpamenti deliberati – per la gran parte – non sono allineati a tali criteri. Ad esempio, il territorio del Comprensorio Alpino CA CN 4 è separato fisicamente dal territorio del Comprensorio Alpino CA CN 5 trattandosi di vallate alpine sostanzialmente non comunicanti; inoltre i due territori hanno caratteristiche naturali e faunistiche profondamente differenti: il territorio del CA CN 4 è ricco di specie venabili pregiate, quali il cervo, la cui presenza, per contro, nel CA CN 5 è assai scarsa. Ancora, l'accorpamento deliberato non assicura il necessario collegamento tra gestione, territorio e comunità locale perché non è in alcun modo certa l'effettiva rappresentanza dei territori del CA CN4 e del CA CN5 nell'unico comitato di gestione: **nessuna disposizione garantisce che in detto organo siedano esponenti delle comunità**

locali dei due territori gestiti in modo unificato.

6. Non si deve poi trascurare, ai fini della valutazione della **ragionevolezza, logicità ed economicità** della decisione amministrativa, che l'accorpamento dei comitati di gestione non provocherà alcuno dei vantaggi che, secondo la Regione, dovrebbe determinare.

In dettaglio, nella **DGR n. 33-3978/2016** si legge: *«rilevato in particolare, con riferimento ad ATC-CA ricadenti nel medesimo comprensorio omogeneo, che la diversità dei dati relativi ai danni alla produzione agricola denota iniziative organizzative e gestionali molto diverse relative alla fauna oggetto di prelievo (in particolare agli ungulati), diversità di interventi che certo non favorisce quella riduzione e contenimento dei danni auspicato e più volte richiesto dagli imprenditori agricoli attraverso le rispettive organizzazioni professionali; ritenuto quindi opportuno, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalle disposizioni regionali, procedere al previsto accorpamento al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative degli ATC-CA così da consentire una miglior gestione faunistico-venatoria (**ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, contenimento dei danni alla produzione agricola, ecc.**)».*

L'accorpamento in un solo comitato di gestione delle funzioni di amministrazione dell'attività venatoria sul territorio di più ATC o CA non darà luogo affatto ad una migliore gestione. Anzi: è sufficiente scorrere l'elenco e, in parte, la specificità delle attività (quali, ad esempio, la ricognizione delle risorse ambientali e la promozione degli interventi di miglioramento dell'habitat) che deve curare il comitato di gestione (art. 7 Testo coordinato dei «*Criteria ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*») per rendersi conto che la loro attuazione da parte di un solo organo direttivo per un territorio che racchiude più ATC e CA non migliorerà né l'efficienza della gestione né determinerà alcuna riduzione dei

costi. E ciò per il semplice fatto che lo stesso comitato di gestione dovrà compiere le medesime attività per due o più ATC o CA anziché per un solo territorio: il comitato di gestione approverà un bilancio per ciascun ATC e CA, effettuerà i censimenti degli ungulati per ogni ATC e CA, approverà per ogni ATC e CA distinti regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria, delibererà l'ammissione dei cacciatori per ciascun ATC e CA, ecc. Non si comprende dunque quale sia il risparmio generato da tale accorpamento. Né è dato evincerlo dal provvedimento regionale impugnato. Al riguardo, va richiamato l'**orientamento giurisprudenziale diffuso secondo cui la mera invocazione delle ragioni di risparmio non costituisce motivazione sufficiente ai fini della valutazione della legittimità di provvedimenti amministrativi (si vedano, ad esempio, le numerose pronunce del Giudice amministrativo sulla chiusura degli uffici postali nei comuni piccoli) e legislativi (v. Corte Cost., sent. n. 70 del 2015), risultando imprescindibile la dimostrazione della convenienza economica invocata.**

Per il vero, attualmente è stimabile un incremento dei costi non solo in termini di aggravamento di compiti dei comitati di gestione i quali, mentre nel regime precedente amministravano un solo territorio, ne amministrerebbero almeno due, ma anche in termini puramente economici nel senso che il territorio più ampio incrementa sicuramente la voce di costo dei rimborsi delle spese di dipendenti e componenti del comitato. Si pensi, a titolo esemplificativo, al costo del dipendente "specializzato" nella ricognizione dei «fossati» da ripristinare che dovrebbe coprire un territorio assai ampio. Si pensi ancora che il risparmio vantato a sostegno dell'accorpamento dei comitati di gestione non concerne certo alcuna indennità per i componenti di questi stante la previsione della gratuità di tale carica, mentre il percorso per il raggiungimento dell'unica sede del comitato da parte dei componenti che provengono dai comprensori la cui sede non è più utilizzata è ovviamente più lungo di quello precedente all'accorpamento e correlativamente il peso economico del rimborso delle spese di viaggio aumenta.

7. Nella diversa ipotesi che il potere della Giunta regionale previsto dall'art. 38 l. r. Piemonte n. 26/2015 di accorpamento degli ATC e CA non risulti soggetto ai criteri dell'art. 14 l. n. 157/1992 e che quest'ultima disposizione configuri il rapporto tra dimensione territoriale e dimensione gestionale come necessaria coincidenza tra la dimensione subprovinciale degli ATC e CA e il livello amministrativo di gestione degli stessi, sicché **ogni singolo ATC o CA deve avere il proprio organo di gestione, l'illegittimità della deliberazione regionale censurata deriverebbe direttamente dall'illegittimità costituzionale dell'art. 38 l. r. Piemonte n. 26/2015 per contrasto con l'art. 117 co. 2 lett. s) Cost. - che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulla tutela dell'ambiente - in relazione alla norma interposta dell'art. 14 l. n. 157/1992 con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.**

8. Insomma, l'accorpamento quasi generalizzato di molti comitati di gestione è affetto da così evidenti vizi che induce i ricorrenti a pensare che esso – unitamente alla modificazione dei criteri di designazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione e della riduzione dei componenti di questi – altro non costituisce che una nuova misura 'studiata' dall'attuale Giunta regionale per penalizzare la componente venatoria nella gestione del patrimonio faunistico.

Adottando, con un certo sforzo ricostruttivo, una visione più benevola, si potrebbe scorgere nei provvedimenti censurati la realizzazione della duplice tendenza all'erosione dei compensi per i titolari onorari di cariche e alla riorganizzazione delle strutture amministrative nel senso della soppressione di molti elementi di queste. In sostanza, si tratterebbe della "solita" logica del taglio lineare, ma questa logica, per il particolare settore interessato, non trova alcuna giustificazione.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

Il ricorso è fondato e, quanto alla componente cautelare del *periculum in mora* rafforzato, essa è integrata dalla circostanza che la **prima camera di consiglio utile di codesto Tribunale è il 30 novembre, mentre**

la designazione dei componenti dei comitati di gestione da parte delle associazioni e del Comune ricorrente deve avvenire entro il 19 novembre, sicché si impone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati prima della scadenza di detto termine per non pregiudicare una legittima costituzione dei Comitati di Gestione e rendere di fatto vano l'auspicato esito giudiziario favorevole. Infatti, è stato più volte verificato che ogni processo di riorganizzazione contestato in sede giudiziaria deve essere bloccato prima del suo avvio pena la sua irreversibilità di fatto. Se i nuovi comitati di gestione vengono designati secondo le nuove regole e l'accorpamento disposto è concretamente attuato, un'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque riportare la situazione allo stato precedente con conseguente frustrazione delle aspettative dei soggetti ricorrenti e compressione dei loro poteri e diritti costituzionalmente riconosciuti.

ISTANZA CAUTELARE

Si richiamano le considerazioni svolte nell'istanza di misura cautelare monocratica.

Per tutti i suesposti motivi

il Comune di Sauze d'Oulx, l'EnalCaccia, la Libera Caccia, l'EPS e l'ANUU in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tramite i propri difensori, chiedono, con riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, che codesto Tribunale disponga:

A) in via cautelare: previa concessione del decreto cautelare presidenziale, la concessione della misura cautelare richiesta;

B) in via istruttoria: l'acquisizione di tutti gli atti dei procedimenti riguardanti i provvedimenti impugnati;

C) nel merito: l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento:

i) delle deliberazioni della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979 e n. 35-3980 nonché del risultante testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» nelle parti in cui si

dispone che *«non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie»;*

ii) della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3879, recante «Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 “Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1, previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 l. r. Piemonte 22.12.2015 n. 26 per contrasto con l’art. 117 co. 2 lett. s) Cost. in relazione all’art. 14 l. 11.2.1992 n. 157.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DELL’ART. 13 DPR N. 115/2002

Ai sensi dell’art. 13, co. 6 bis, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 il ricorso è assoggettato al contributo unificato di € 650,00.

Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 10 novembre 2016

avv. prof. Paolo Scaparone


avv. Jacopo Gendre

PROCURA ALLE LITI:


Io sottoscritto Mauro Meneguzzi, in qualità di Sindaco del Comune di Sauze d'Oluxe delego a rappresentare e difendere il Comune stesso nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14.

Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Torino, 10 novembre 2016



per autentica
av. prof Paolo
Scaparone




PROCURA ALLE LITI:

Noi sottoscritti Giorgio Valvassori, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Produttori Selvaggina, Alberto Benatti in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC, Fabrizio Lenzi in qualità di legale rappresentante dell'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte, deleghiamo a rappresentare e difendere le Associazioni stesse nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14.


Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Torino, 10 novembre 2016



Handwritten signature of Giorgio Valvassori, representing the Ente Produttori Selvaggina.

per autentica




Handwritten signature of Paolo Scaparone, lawyer, with the name 'Scaparone' written below it.

PROCURA ALLE LITI:

Io sottoscritto Antonio Cardillo, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione dei Migratoristi Italiani delego a rappresentare e difendere l'Associazione stessa nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14.


Previamente informato, autorizzo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Torino, 10 novembre 2016




per autentica
avv. prof. Paolo

Scaparone



N. Raccomandata

76635789397-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EC/981518) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

MITTENTE	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE		
	Via San Francesco d'Assisi, 14		
	10122 - TORINO		N° CIV.
	Tel. 011.562.53.30 - Fax 011.54.02.50		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	

N. Raccomandata

76635789398-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EC/981518) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

MITTENTE	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE		
	Via San Francesco d'Assisi, 14		
	10122 - TORINO		N° CIV.
	Tel. 011.562.53.30 - Fax 011.54.02.50		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	

Stampa di ricevimento
 12/11/2004 11:00
 ITALIA F. W. 40 - 0001, F. 0001

TASSE

Stampa di ricevimento
 12/11/2004 11:00
 ITALIA F. W. 40 - 0001, F. 0001

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG


Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76635789397 5

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76635789398 6



AG
AG

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE :

Io sottoscritto avv. prof. Paolo Scaparone, in qualità di difensore del Comune di Sauze d'Olux, dell'Enalcaccia, della Libera Caccia, dell'EPS e dell'ANUU in persona dei rispettivi legali rappresentanti, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, con delibera in data 8.9.2015, ho notificato il suesteso ricorso con contestuale domanda cautelare, consegnandone copia conforme all'originale a:

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente, presso la sede legale in Torino, piazza Castello n. 165 (CAP 10122) previa iscrizione al n. 121 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76635789397-5 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone

il **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** in persona del Presidente presso la sede legale in Oulx, Piazza Grand Hoche, Frazione Beaulard (CAP 10056), previa iscrizione al n. 122 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76635789398-6 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone

Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE
Via San Francesco d'Assisi, 14
10122 - TORINO
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50

Avv. JACOPO GENDRE
Via San Francesco d'Assisi, 14
10122 TORINO
Tel. 011 5625330 - Fax 011 540250

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

Sezione Seconda

Ricorso per motivi aggiunti

del **Comune di Sauze d'Oulx** in persona del Sindaco, dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte**, dell'**Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC**, dell'**ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani** e dell'**Ente Produttori Selvaggina – EPS**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Jacopo Gendre per deleghe in calce al ricorso introduttivo

contro

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona

la **Città Metropolitana di Torino** in persona del Sindaco metropolitano

la **Provincia di Asti** in persona del Presidente

la **Provincia di Cuneo** in persona del Presidente

la **Provincia di Alessandria** in persona del Presidente

la **Provincia di Vercelli** in persona del Presidente

la **Provincia del Verbano Cusio Ossola** in persona del Presidente

la **Provincia di Biella** in persona del Presidente

la **Provincia di Novara** in persona del Presidente

e nei confronti

del **Comprensorio Alpini CA TO 2** in persona del Presidente legale rappresentante

dei componenti dei **Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia (ATC)** e dei **Comprensori Alpini (CA)**

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

del decreto del Presidente della Provincia di Vercelli 6.2.2017 n. 11 recante «*Nomina del "Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC1 e VC2"*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Vercelli 6.2.2017 n. 12 recante «*Nomina del "Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC1"*»;

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 25-736/2017 recante «*Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 1 "Zona Eporediese" e TO 2 "Zona Basso Canavese"*»;

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 24-737/2017 recante «*Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 "Zona Pinerolese, TO 4 "Zona Carmagnola-Poirino" e TO 5 "Collina Torinese"*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Biella 30.1.2017 n. 5 recante «*Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e s.mm.ii., da ultimo la D.G.R. n. 35-3980 del 26/10/20169 - Nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Pianura e Colline Biellesi" ATC BI1*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Asti 19.1.2017 n. meccanografico DC016-1-2017, pubblicato in data 3.2.2017, recante «*Nomina Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia AT 1 "Nord Tanaro" e AT 2 "Sud Tanaro" accorpati con D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria 31.1.2017 n. 11 recante «*Nomina dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Alessandria*»

del decreto del Presidente della Provincia di Cuneo 30.1.2017 n. 4 recante «*Nomina dei Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini della Provincia di Cuneo ai sensi della DGR 10-26362 del 38/12/98 e S.M.I.*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Novara 30.1.2017 n. 1 di nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC NO 1;

del decreto del Presidente della Provincia di Novara 30.1.2017 n. 2 di nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC NO 2;

del decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola 6.2.2017 n. 8 di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini CA VCO 1, CA VCO 2 e CA VCO 3;

del decreto del Presidente della Provincia di Biella 30.1.2017 n. 4 recante «*Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e s.mm.ii., da ultimo la D.G.R. n. 35-3980 del 26/10/20169 - Nomina dei componenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino "Alte Valli Biellesi" C.A: BI1*»;

del decreto del Presidente della Provincia di Biella 13.2.2017 n. 8 recante «*Nomina Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia BI 1 "Pianura e colline biellese". Integrazione al decreto n. 5 del 30/01/2017*»

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 23-738/2017 recante «*Costituzione Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino TO 1 "Valli Pellice, Chisone e Germanasca*»;

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 22-739/2017 recante «*Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa*»;

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 21-740/2017 recante «*Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 4 "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" e TO 5 "Valli Orco, Soana e Chiusella*»;

di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi

nel giudizio R.G. n. 1071/2016

Udienza pubblica: 11.7.2017

***** _____ *****

FATTO

Il Comune di Sauze d'Oulx, l'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte, l'Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC, l'ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani e l'Ente Produttori Selvaggina – EPS –, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ha impugnato:

a) la **DGR n. 33-3978/2016** che ha accorpato i comitati di gestione di alcuni ATC e CA in asserita attuazione di una recente apposita disposizione legislativa dell'ordinamento piemontese (art. 38, l. n. 26/2015) per cui «*La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e*

Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di Gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa»;

b) la DGR n. 34-3979/2016 che ha integralmente riscritto il testo di alcune disposizioni dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» e, in specie, dell'art. 3, dedicato alla composizione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA. Nel dettaglio, detto articolo, per quanto d'interesse, nella nuova formulazione, prevede la prescrizione che «*non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie*».

In attuazione delle citate deliberazioni della Giunta regionale, la Città Metropolitana di Torino e le Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbano Cusio Ossola hanno nominato i componenti dei Comitati di Gestione dei CA e degli ATC piemontesi.

I provvedimenti metropolitano e provinciali sono direttamente attuativi delle deliberazioni regionali censurate con il ricorso introduttivo.

Pertanto, il **Comune di Sauze d'Oulx**, l'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte**, l'**Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC**, l'**ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani** e l'**Ente Produttori Selvaggina – EPS** in persona dei rispettivi legali rappresentanti impugnano i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino e delle Province piemontesi di nomina dei membri dei Comitati di Gestione degli ATC e CA denunciandone, in via derivata, l'illegittimità.

Il Comune e le Associazioni ricorrenti sono stati autorizzati con decreto presidenziale 56/2017 a notificare i motivi aggiunti di ricorso ai membri dei Comitati di Gestione con le speciali modalità stabilite dal decreto stesso.

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA: È ILLEGITTIMA LA PREVISIONE CHE LE ASSOCIAZIONI VENATORIE, AL PARI DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE AFFERENTI ALLE ALTRE CATEGORIE E DEGLI ENTI LOCALI, NON POSSONO DESIGNARE COME RAPPRESENTANTI NEI COMITATI DI GESTIONE SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ RICADENTI IN ALTRE CATEGORIE: violazione di legge in relazione agli artt. 14, l. 11.2.1992 n. 157, 1 e 50, d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai

principi di democraticità e di autonomia dei privati e degli enti locali in relazione agli artt. 5, 18 e 114 Cost., nonché di ragionevolezza della decisione amministrativa

La disposizione censurata secondo cui «*non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie*» ha introdotto un illegittimo limite alla libertà del Comune e delle Associazioni venatore ricorrenti e, in generale, di tutti le componenti aventi il potere di designazione in seno ai Comitati di Gestione, di scelta del proprio rappresentante. Un siffatto limite – la cui invalidità travolge anche la legittimità degli atti di nomina qui impugnati – ha condizionato la composizione dei Comitati di Gestione a tal punto che per alcuni di questi non sono stati nominati tutti i membri. È il caso, ad esempio, del Comitato di Gestione unificato dei CA TO 2 e CA TO 3 – composto da solo 17 membri, anziché dai previsti 20, perché l'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea – cui appartiene il Comune di Sauze d'Oulx – ha designato come propri rappresentanti il signor Giorgio Meneguzzi per il CA TO 2.

Tuttavia, per ragioni non deducibili dal decreto del Sindaco della Città Metropolitana, tali designazioni sono state ignorate. Né è dimostrazione il fatto che nel testo del decreto è testualmente affermato: «*Rilevato che per il C.A. TO 2 "Alta Valle Susa" non sono pervenute designazioni da parte delle Unioni montane interessate ...*». Una siffatta affermazione, però, non corrisponde al vero, come dimostra la comunicazione dell'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea 18.11.2016 prot. n. 2176 contenente appunto la designazione del signor Mauro Meneguzzi a componente del CA TO 2. Con tutto probabilità, quest'ultima designazione è stata considerata come non pervenuta perché il rappresentante designato – Sindaco del Comune di Sauze d'Oulx e già Presidente uscente del Comprensorio Alpino TO 2 – è cacciatore iscritto alla Comprensorio stesso, sicché essa non è legittimamente consentita dalla deliberazione regionale impugnata con il ricorso introduttivo.

Ne deriva così la situazione paradossale che l'Unione montana non può confermare come suo rappresentante il Presidente uscente – ancorché la riconferma consegua ad un giudizio favorevole sul proprio operato – perché la Regione Piemonte ha arbitrariamente stabilito che un Sindaco cacciatore non

può essere componente del Comitato di Gestione del Comprensorio nel quale è iscritto.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA: L'UNIFICAZIONE, PER LA SOLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DEGLI ORGANI DIRETTIVI DI DUE O PIÙ ATC O CA È ILLEGITTIMA: violazione di legge in relazione all'art. 14, l. 11.2.1992 n. 157 e 117, co. 2, lett. s), Cost. e 38, l.r. Piemonte 22.12.2015 n. 26.

L'illegittimità dell'accorpamento a livello gestionale degli ATC e dei CA si estende, per derivazione, anche ai provvedimenti provinciali di nomina dei relativi Comitati di Gestione.

ISTANZA CAUTELARE

L'udienza di discussione di merito del ricorso introduttivo è fissata l'**11.7.2017**.

Al fine di non pregiudicare i termini a difesa sia delle Amministrazioni intimete e sia degli Enti resistenti, il Comune di Sauze d'Oulx e le altre associazioni ricorrenti chiedono la concessione della misura cautelare nella forma della fissazione all'udienza pubblica di discussione del ricorso introduttivo.

Per tutti i suesposti motivi

il **Comune di Sauze d'Oulx** in persona del Sindaco, **l'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte**, **l'Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC**, **l'ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani** e **l'Ente Produttori Selvaggina – EPS** –, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tramite i propri difensori, chiede che codesto Tribunale disponga:

- A) in via cautelare:** la concessione della misura cautelare richiesta;
- B) in via istruttoria:** l'acquisizione di tutti gli atti dei procedimenti relativi agli atti impugnati;
- C) nel merito:** l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento di tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DELL'ART. 13 DPR N. 115/2002

Ai sensi dell'art. 13, co. 6 *bis*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 l'atti di motivi aggiunti è assoggettato al contributo unificato di € 650,00.

Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 27 marzo 2017


avv. prof. Paolo Scaparone

avv. Jacopo Gendre

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE :

Io sottoscritto avv. prof. Paolo Scaparone, in qualità di difensore del **Comune di Sauze d'Oulx** in persona del Sindaco, dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte**, dell'**Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC** , dell'**ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani** e dell'**Ente Produttori Selvaggina – EPS** – in persona dei rispettivi legali rappresentanti, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, con delibera in data 8.9.2015, ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti con contestuale domanda cautelare, consegnandone copia conforme all'originale a:

– la **Regione Piemonte** in persona del Presidente nel domicilio eletto presso l'avvocato procuratore Giulietta Magliona, in Torino, Corso Regina Margherita n. 174 (CAP 10152) previa iscrizione al n. 169 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761508322-1 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

il **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** in persona del Presidente presso la sede legale in Oulx, Piazza Grand Hoche, Frazione Beaulard (CAP 10056) previa iscrizione al n. 170 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761508321-0 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue




avv. prof. Paolo Scaparone

la **Città Metropolitana di Torino** in persona del Presidente, presso la sede legale in Torino, via Maria Vittoria n. 12 (CAP 10123), previa iscrizione al n. 171 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761508320-9 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

la **Provincia di Asti** in persona del Presidente, presso la sede legale in Asti, Piazza Alfieri n. 33 (CAP 14100), previa iscrizione al n. 172 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761508319-7 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

la **Provincia di Cuneo** in persona del Presidente, presso la sede legale in Cuneo, via Nizza n. 21 (CAP 12100), previa iscrizione al n. 173 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761508318-6 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG


Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76761483750 5



AG


la **Provincia di Alessandria** in persona del Presidente, presso la sede legale in Alessandria, Piazza Libertà n. 17 (CAP15121), previa iscrizione al n. 174 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761483750-5 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue




avv. prof. Paolo Scaparone

AG

la **Provincia di Vercelli** in persona del Presidente, presso la sede legale in Vercelli, Via San Cristoforo 7 (CAP 13100), previa iscrizione al n. 175 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761483749-3 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone



la **Provincia del Verbano Cusio Ossola** in persona del Presidente, presso la sede legale in Verbania, via dell'Industria n. 25 (CAP 28924), previa iscrizione al n. 176 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761483748-2 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

RICEVUTA

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario specifico con raccomandata

7 6 7 6 1 5 0 8 3 1 9 7

N.

la **Provincia di Biella** in persona del Presidente, presso la sede legale in Biella, Via Quintino Sella 12 (CAP 13900) previa iscrizione al n. 177 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego

raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761483747-1 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

la **Provincia di Novara** in persona del Presidente, presso la sede legale in Novara, Piazza Matteotti n. 1 (CAP 28100), previa iscrizione al n. 178 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76761483746-9 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76761508322 1



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76761508321 0



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76761508320 8



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76761508318 6



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

76761483746 8



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

76761483747 1



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

76761483748 2



AG

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell' AG e da conservare a cura del mittente dell' AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

76761483749 3



AG

Ufficio

one

1

N. Raccomandata

76761483748-2



Posteitaliane

95-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-198151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
Via San Francesco d'Assisi, 14	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
10122 - TORINO	
C.A.P.	COMUNE PROV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Sec. D. Annullato
 Tariffa 1.99
 Bollo (accettazione manuale) 76761483748
TASSE

N. Raccomandata

76761483747-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-198151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
Via San Francesco d'Assisi, 14	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
10122 - TORINO	
C.A.P.	COMUNE PROV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Sec. D. Annullato
 Tariffa 1.99
 Bollo (accettazione manuale)
TASSE

N. Raccomandata

76761483746-9



Posteitaliane

95-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-198151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello


DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
Via San Francesco d'Assisi, 14	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
10122 - TORINO	
C.A.P.	COMUNE PROV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Sec. D. Annullato
 Tariffa 1.99
 Bollo (accettazione manuale) 76761483746
TASSE

N. Raccomandata

76761508318-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-198151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
Via San Francesco d'Assisi, 14	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
10122 - TORINO	
C.A.P.	COMUNE PROV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Sec. D. Annullato
 Tariffa 1.99
 Bollo (accettazione manuale)
TASSE

N. Raccomandata

76761508321-0



Posteitaliane

95-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex vs1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
MITTENTE Via San Francesco d'Assisi, 14	
10122 - TORINO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
C.A.P.	COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Stampato in Italia
 Lasciare
 Peso gr. 47
 Serv. App.
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76761508322-1



Posteitaliane

95-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex vs1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
MITTENTE Via San Francesco d'Assisi, 14	
10122 - TORINO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
C.A.P.	COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Stampato in Italia
 Lasciare
 Peso gr. 47
 Serv. App.
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76761483749-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex vs1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
MITTENTE Via San Francesco d'Assisi, 14	
10122 - TORINO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
C.A.P.	COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Stampato in Italia
 Lasciare
 Peso gr. 47
 Serv. App.
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76761508319-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex vs1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
MITTENTE Via San Francesco d'Assisi, 14	
10122 - TORINO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
C.A.P.	COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Stampato in Italia
 Lasciare
 Peso gr. 47
 Serv. App.
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76761508320-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 98151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
	VIA / PIAZZA	Via San Francesco d'Assisi, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
		10122 - TORINO	
		Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
			N° CIV.
			PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76761483750-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 98151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE	
	VIA / PIAZZA	Via San Francesco d'Assisi, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
		10122 - TORINO	
		Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50	
			N° CIV.
			PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	


Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE



Publicato il 13/01/2017

N. 00010 /2017 REG.PROV.CAU.
N. 01071/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2016, proposto da:

Comune di Sauze D'Oulx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Torino, corso Regina Margherita, 174;

nei confronti di

Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Ca To2, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3978, recante «Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;
della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979, recante «Art. 38 l.
r. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in
ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032
"Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei
Comprensori Alpini (CA)»», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte 6.10.2016 n. 40;

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980, recante «DGR 28
dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della
caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e
organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)»», pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

del testo coordinato dei «Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con
DDGR n. 37-26995 dell'1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del
9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del
6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del
26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016», come trasmesso dall'Assessorato
Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e
gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e
CA piemontesi;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei
relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione
Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso solleva questioni nuove e complesse, la cui disamina non appare compatibile con la presente fase di merito, e che dovranno essere approfondite nella sede di merito;

Considerato che, nelle more, non si ravvisano profili di danno grave e irreparabile derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati, tenuto anche conto che l'udienza di merito, vista la delicatezza delle questioni, può essere fissata in tempi ragionevolmente brevi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.

Fissa l'udienza pubblica di discussione per il giorno 11 luglio 2017.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Ariberto Sabino Limongelli

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

Publicato il 17/03/2017

N. 00056/2017 REG.PROV.PRES.
N. 01071/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente.

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2016, proposto da:

Comune di Sauze d'Oulx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

nei confronti di

Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Ca To2, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3978, recante «Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;
della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979, recante «*Art. 38 l. r. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 "Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)"*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6.10.2016 n. 40;

della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980, recante «*DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

del testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37-26995 dell'1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016*», come trasmesso dall'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 15/3/2017 con cui la parte ricorrente chiede "di essere

autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 co. 2 cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., alla notificazione dei motivi aggiunti contro gli atti di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione nei confronti dei componenti stessi mediante richiesta di pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Piemonte, della Città Metropolitana e delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbano Cusio Ossola di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza cautelare TAR Piemonte, II, n. 8/2017 o mediante altre forme speciali ritenute più adeguate dal Presidente”;

Visti gli artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a.;

Ritenuto di accogliere l'istanza di cui sopra tenuto conto che la notificazione individuale risulta particolarmente gravosa in relazione al numero complessivo dei componenti dei Comitati di Gestione recentemente nominati;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in premessa e conseguentemente autorizza la parte ricorrente alla notificazione dei motivi aggiunti contro gli atti di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione, nei confronti dei componenti stessi, con le seguenti modalità:

- pubblicazione sui siti internet ufficiali della Regione Piemonte, della Città Metropolitana e delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbano Cusio Ossola di un avviso recante l'indicazione della pendenza davanti a questo TAR, sez. II, del ricorso n. 1071 del 2016, con indicazione della parte ricorrente, dei soggetti originariamente intimati e degli estremi dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo, nonché dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti;
- unitamente a tale avviso dovranno essere pubblicati il ricorso originario, i motivi aggiunti, l'ordinanza cautelare n. 10/2017 e il presente decreto;
- dell'avvenuta pubblicazione con le modalità di cui sopra dovrà essere depositata prova presso la Segreteria di questa Sezione entro 20 (venti) giorni

dall'adempimento.

Resta ferma la necessità di notifica individuale dei motivi aggiunti alle parti originariamente evocate in giudizio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 16 marzo 2017.

**Il Presidente
Carlo Testori**

IL SEGRETARIO